

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
91/C 44/01	ECU.....	1
91/C 44/02	Elenco degli stabilimenti della Romania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	2
91/C 44/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 12 al 16 febbraio 1991)	3
91/C 44/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	3
	II Atti preparatori	
	Commissione	
91/C 44/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)	4

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
91/C 44/06	Comunicazione della Commissione concernente le attività del progetto Euro-Quebec idro-idrogeno 1991, da attuare mediante contratti con le industrie o le organizzazioni nazionali della Comunità europea sulla base dei contratti a costi ripartiti — Invito a partecipare	9
91/C 44/07	Processore ausiliario per applicazioni numericamente intensive nel sistema di processamento dati del gruppo microonde — Procedura ristretta	10
91/C 44/08	Sottosistema dischi ottici per il sistema di processamento dati del gruppo microonde — Procedura ristretta	10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

19 febbraio 1991

(91/C 44/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,1809	Scudo portoghese	179,902
Marco tedesco	2,04940	Dollaro USA	1,37498
Fiorino olandese	2,30914	Franco svizzero	1,75791
Sterlina inglese	0,703853	Corona svedese	7,65656
Corona danese	7,87793	Corona norvegese	8,01474
Franco francese	6,97388	Dollaro canadese	1,58755
Lira italiana	1537,91	Scellino austriaco	14,4180
Sterlina irlandese	0,769605	Marco finlandese	4,96642
Dracma greca	219,281	Yen giapponese	180,259
Peseta spagnola	127,763	Dollaro australiano	1,74268
		Dollaro neozelandese	2,27081

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Elenco degli stabilimenti della Romania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾

(91/C 44/02)

Decisione della Commissione C(91) 270 dell'8 febbraio 1991

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
1	Industria carnii Arad, Arad	x	x				x		T ⁽¹⁾
2	Intreprinderea de industrializarea carnii, Bacau	x	x		x		x	x	T ⁽¹⁾
8	Abatorul Iasi, Tomesti	x	x				x		T ⁽¹⁾
A 15	Intreprinderea de preparate si conserve din carne, Bucuresti		x		x		x		
20	Intreprinderea entrefrig, Bucuresti		x		x		x		
23	Frigorifer Sibiu, Sibiu		x		x		x		⁽¹⁾
30	Antrepozitul Frigorific Timisoara, Timisoara		x		x		x		
33	Intreprinderea de industrializarea carnii Ialomita, Slobozia	x	x				x		T ⁽¹⁾
37	Industria carnii Galati, Galati	x	x		x		x		T
42	Fabrica de conserve carne, semi-conserve. Frigorifer Suceava, Suceava		x		x		x		⁽¹⁾
43	Intreprinderea de industrializarea carnii, Vaslui	x	x				x		T ⁽¹⁾
60	Intreprinderea de industrializarea carnii Alexandria, Alexandria	x	x		x		x		T
61	Intreprinderea de industrializarea carnii Buzau, Buzau	x	x		x		x		T ⁽¹⁾
83	Antrepozitul Frigorific Piatra Neamt, Piatra Neamt		x		x		x		

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T: Gli stabilimenti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

⁽¹⁾ Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 luglio 1991.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 12 al 16 febbraio 1991)

(91/C 44/03)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3371	S 32 del 15. 2. 1991	India	IN-Madras: Materiale per laboratorio e veterinario	30. 4. 1991
PHR/90/ 060/030/001/ 7/P 6	S 33 del 16. 2. 1991	Polonia	PL-Varsavia: Phare - Forniture varie	18. 3. 1991
PHR/90/ 060/030/001/ 7/P 7	S 33 del 16. 2. 1991	Polonia	PL-Varsavia: Attrezzature per il monitoraggio delle emissioni	18. 3. 1991
3362	S 33 del 16. 2. 1991	Marocco	MA-Rabat: Alimentazione idrica	16. 5. 1991
3363	S 33 del 16. 2. 1991	Marocco	MA-Rabat: Alimentazione idrica	16. 5. 1991
3364	S 33 del 16. 2. 1991	Marocco	MA-Rabat: Alimentazione idrica	23. 5. 1991
3365	S 33 del 16. 2. 1991	Marocco	MA-Rabat: Alimentazione idrica	30. 5. 1991

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(91/C 44/04)

La Commissione, con decisione C(91) 325 dal 15 febbraio 1991 ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario i motocicli, codice 8711 1000, 2010, 2091, 2099, ex 3000 originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri. La decisione si applica con decorrenza 1. 2. 1991 e fino al 31. 12. 1991. Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: 02/235 01 21.

La Commissione, con decisione C(91) 298 del 14 febbraio 1991 ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della categoria 3, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri. La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 30 novembre 1991. Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: 02/235 01 21.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)*COM(91) 28 def.**(Presentata dalla Commissione il 31 gennaio 1991)**(91/C 44/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea, prevede lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e fissa gli obiettivi e i principi che devono orientare tale politica;

considerando che a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha in particolare l'obiettivo di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto, tra l'altro delle condizioni ambientali nelle varie regioni comunitarie, dello sviluppo economico e sociale della Comunità in generale e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni;

considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato prevede che la Comunità agisca in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi perseguiti possono essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli stati membri; che, fatte salve talune misure a carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure;

considerando che per far fronte ai problemi globali dell'ambiente o a problemi di interesse comune, occorre dare alla Comunità la possibilità di fornire la sua assistenza a paesi terzi o di contribuire all'applicazione delle convenzioni internazionali, conformemente al disposto dell'articolo 130 R, paragrafo 5;

considerando che nella sua sessione del 25-26 giugno 1990, il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione contenente gli orientamenti per l'azione futura della Comunità in materia di ambiente, nella quale indica che l'intervento legislativo deve essere accompagnato, ove opportuno, da misure economiche e fiscali;

considerando che nella stessa dichiarazione, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a redigere l'inventario di tutte le risorse di bilancio destinate alla politica comunitaria sull'ambiente, che attualmente sono erogate attraverso una serie di strumenti finanziari separati nonché a presentare quanto prima le sue conclusioni;

considerando che l'analisi di queste risorse di bilancio indica un rapido incremento delle spese realizzato attraverso fonti di finanziamento assai eterogenee, rispondenti a obiettivi e vincoli propri agli strumenti finanziari utilizzati;

considerando che occorre creare uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) che assicuri un quadro coerente di finanziamento e risponda meglio all'azione ambientale comunitaria, rispettando al tempo stesso il principio «chi inquina paga» e quello della sussidiarietà;

considerando che per raggiungere lo scopo indicato dall'articolo 130 R del trattato, occorre definire, nel rispetto del principio della concentrazione delle risorse, gli obiettivi generali dello strumento, precisare le grandi categorie di funzioni ad esso assegnate e definire il tipo di misure cui LIFE può contribuire; che tali misure possono essere tese all'ultimazione di azioni già decise e intraprese, in particolare di quelle per la protezione e la salvaguardia delle foreste;

considerando la necessità di disporre che, in una prima fase, comprendente gli anni 1991 e 1992 LIFE assicuri, nell'ambito di una procedura semplificata, il finanziamento di azioni prioritarie;

considerando che ai fini di una maggiore efficacia dei finanziamenti di LIFE e per meglio rispondere alle attese dei beneficiari, occorre introdurre una stretta cooperazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e gli altri partner economici e sociali interessati alle azioni svolte da LIFE, ogni parte agendo in qualità di partner, nel quadro delle sue responsabilità e competenze proprie, in vista di un obiettivo comune;

considerando che occorre precisare le forme principali degli interventi di LIFE;

considerando che occorre introdurre dei meccanismi atti a modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche delle azioni da sostenere e della capacità contributiva del beneficiario;

considerando che occorre fissare dei metodi efficaci di sorveglianza, controllo e valutazione nonché assicurare un'informazione corretta dei potenziali beneficiari e del pubblico;

considerando che occorre prevedere, alla luce dell'esperienza acquisita durante la prima fase di applicazione degli anni 1991 e 1992 e tenendo conto delle disponibilità di bilancio prevedibili, un riesame da parte del Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione da presentare prima del 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) inteso a contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica comunitaria per l'ambiente.
2. LIFE è destinato a contribuire al finanziamento di azioni ambientali prioritarie su tutto il territorio degli Stati membri nonché ad azioni di assistenza tecnica e finanziaria, svolte dalla Comunità nel quadro delle Convenzioni internazionali cui essa aderisce o di azioni di cooperazione cui essa partecipa.
3. LIFE incorpora gli strumenti finanziari esistenti: il regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente ⁽¹⁾ (ACE) nonché il regolamento (CEE) n./91 del Consiglio, del 1991, [relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA)].

Articolo 2

Obiettivi generali

LIFE ha i seguenti obiettivi:

— Nella Comunità:

- rafforzare e aumentare l'efficienza delle strutture amministrative o dei servizi preposti all'applicazione delle disposizioni ambientali;
- contribuire al controllo e alla riduzione delle varie forme d'inquinamento;
- contribuire alla protezione delle zone sensibili e al mantenimento della diversità biogenetica.

— Fuori della Comunità

- apportare un sostegno tecnico e finanziario ai paesi terzi per l'attuazione delle convenzioni internazionali e la risoluzione di problemi comuni o globali.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Prima del 30 settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce, in base al principio di concentrazione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 13 e a norma del presente regolamento e del programma di azioni della Comunità per l'ambiente, gli obiettivi specifici prioritari e le azioni pluriennali nel quadro degli obiettivi generali nonché i relativi indicatori di efficienza e i criteri concernenti la scelta delle singole misure che saranno finanziate da LIFE.
2. Tuttavia, nella prima fase comprendente gli anni 1991-1992 LIFE assicurerà in via prioritaria il finanziamento delle azioni seguenti:
 - azioni rispondenti ai criteri di ammissibilità degli attuali strumenti finanziari a finalità ambientale (ACE, MEDSPA);
 - azioni intese a risolvere problemi ambientali particolarmente gravi o interessanti sotto il profilo comunitario;
 - azioni di sostegno tecnico e finanziario per i paesi terzi.
3. L'allegato al presente regolamento enumera i tipi di misure che possono essere sostenute attraverso LIFE.

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8.

*Articolo 4***Forme d'intervento**

L'intervento finanziario di LIFE ha luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni:

- a) cofinanziamento di programmi;
- b) cofinanziamento di progetti;
- c) abbuoni d'interesse;
- d) sovvenzioni soggette a restituzioni;
- e) sostegno per l'assistenza tecnica e per gli studi preparatori delle azioni.

*Articolo 5***Ammissibilità**

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario previsto al presente regolamento, le operazioni rispondenti agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le azioni che beneficiano degli aiuti previsti nell'ambito dei fondi strutturali o di altri strumenti finanziari comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

*Articolo 6***Coordinamento**

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli effettuati attraverso i fondi strutturali e attraverso gli altri strumenti finanziari comunitari.

*Articolo 7***Partnership**

Le azioni finanziate da LIFE sono concepite e attuate in stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato rappresentato dalle autorità competenti da questo designate a livello nazionale, regionale o locale e le parti economiche e sociali interessate.

*Articolo 8***Risorse di LIFE**

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di stanziamenti annui nel bilancio generale delle Comunità europee. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Al momento del rinnovo delle prospettive finanziarie, la Commissione presenta previsioni pluriennali degli importi stimati necessari per LIFE, ripartiti in relazione a ciascun obiettivo indicato negli articoli 2 e 3.

*Articolo 9***Variatione dei tassi d'intervento**

1. I tassi del contributo comunitario al finanziamento, tramite LIFE, delle azioni sono variati in funzione dei seguenti criteri:

- gravità dei problemi ambientali specifici trattati dalle azioni;
- interesse particolare delle azioni sotto il profilo comunitario;
- capacità contributiva degli Stati o dei beneficiari interessati.

2. I tassi del contributo comunitario complessivo sono soggetti ai seguenti limiti:

- 30 % al massimo del costo totale nel caso di investimenti privati;
- 50 % al massimo del costo nel caso di investimenti pubblici, di esperimenti pilota o di dimostrazione;
- a titolo eccezionale, 75 % al massimo del costo per i biotopi o gli habitat d'interesse comunitario;
- a titolo eccezionale, 100 % del costo totale per le misure destinate all'acquisizione dell'informazione necessaria per eseguire l'azione nonché per le misure di assistenza tecnica.

*Articolo 10***Trattamento delle domande di contributo**

1. Le domande relative al contributo previsto dallo strumento sono preparate dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale e sono presentate alla Commissione.

La Commissione può tuttavia chiedere di propria iniziativa a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a presentare dichiarazioni d'interesse pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.

Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.

La Commissione informa gli Stati membri dei progetti presentati nelle dichiarazioni di interesse e delle domande dei paesi terzi.

2. La data limite per la presentazione alla Commissione delle domande di finanziamento tramite LIFE è fissata il 31 marzo di ogni anno. Per la prima fase, questa data è fissata al 30 settembre 1991.

3. Ogni progetto o azione scelti dalla Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 13, può dar luogo a:

a) una decisione della Commissione che approva il progetto o l'azione di cui trattasi indirizzata alle autorità competenti designate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale;

oppure

b) un contratto o una convenzione disciplinanti i diritti e gli obblighi delle parti, conclusi con i beneficiari incaricati della realizzazione.

4. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo e tutte le condizioni tecniche inerenti all'esecuzione dell'azione, sono determinati in funzione della natura e della forma d'intervento e stabiliti nella decisione della Commissione oppure nel contratto o nella convenzione conclusi con i beneficiari.

5. Gli importi degli impegni e dei pagamenti sono espressi e versati in ecu.

Articolo 11

Controllo finanziario

Fatti salvi i controlli effettuati dalle autorità nazionali conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 del trattato nonché le ispezioni effettuate in base all'articolo 209, lettera c) del trattato, la Commissione può controllare sul posto, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate tramite LIFE ed esaminare i sistemi e le misure di controllo introdotti dalle autorità nazionali che informano la Commissione dei provvedimenti adottati a tal fine.

Articolo 12

Sorveglianza e valutazione

La Commissione valuta e sorveglia efficacemente l'attuazione dell'azione comunitaria secondo congrue modalità, stabilite nella decisione, nel contratto o nella convenzione.

Articolo 13

Comitato

Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato dell'ambiente a carattere consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ed eventualmente procedendo ad un voto.

Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 14

Informazione e pubblicità

L'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità provvede a che essa sia oggetto di una pubblicità adeguata onde:

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte da tale azione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in relazione all'azione.

Gli Stati membri consultano la Commissione e la informano delle iniziative prese a tal fine.

Articolo 15

Clausola di riesame

Alla luce delle esperienze acquisite e tenendo conto delle disponibilità di bilancio prevedibili, su proposta della Commissione, da presentare entro il 31 dicembre 1992, il Consiglio riesamina una prima volta il presente regolamento.

Un secondo riesame ha luogo cinque anni dopo il primo.

Articolo 17

Disposizioni abrogative

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle proposte della Commissione.

I regolamenti (CEE) n. 2242/87 (ACE) e, (CEE) n. .../91 (MEDSPA) sono abrogati.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento lascia impregiudicato il proseguimento delle azioni decise e divenute applicabili prima della sua entrata in vigore in base ai regolamenti (CEE) n. 2247/87 (ACE) e, (CEE) n. .../91 (MEDSPA).

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO 1

TIPI DI MISURE AMMISSIBILI PER UN SOSTEGNO DI LIFE

(Elenco non limitativo)

- Assistenza tecnica alle autorità incaricate di attuare le disposizioni ambientali della Comunità;
 - formazione, informazione e sensibilizzazione;
 - dotazione, ammodernamento o sviluppo di reti di sorveglianza;
 - promozione dell'audit ambientale presso le imprese;
 - risanamento di siti contaminati da attività industriali del passato;
 - promozione di nuove tecnologie pulite;
 - sviluppo di tecniche di riciclo e di reimpiego dei rifiuti;
 - sostegno alle PMI che utilizzano prodotti tossici o pericolosi per l'ambiente;
 - rigenerazione del mantello vegetale distrutto dagli incendi, dall'erosione o dalla desertificazione;
 - protezione e tutela delle foreste;
 - protezione e tutela delle zone e delle acque costiere;
 - conservazione della natura e tutela delle riserve biogenetiche d'interesse comunitario;
 - recupero e tutela dei centri urbani che, per il loro valore storico, fanno parte del patrimonio culturale europeo;
 - assistenza ai paesi terzi nell'applicazione delle convenzioni internazionali e per risolvere problemi d'interesse comune o problemi globali.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione concernente le attività del progetto Euro-Quebec idro-idrogeno 1991, da attuare mediante contratti con le industrie o le organizzazioni nazionali della Comunità europea sulla base dei contratti a costi ripartiti

Invito a partecipare

(91/C 44/06)

La Commissione delle Comunità europee conduce dal 1987 dei lavori di studio miranti a determinare la fattibilità tecnica ed economica della produzione, del trasporto e della utilizzazione dell'idrogeno prodotto dall'idroelettricità a basso costo (fase I del progetto PPHHEQ).

Dal 1989, la Commissione sta portando avanti un progetto congiunto con il governo del Quebec (fase II del progetto) al fine di verificare l'interesse tecnico ed economico di una realizzazione pilota sulla scala di 100 MW. In connessione con questo progetto congiunto, la Commissione svolge dei lavori sia di tipo teorico che sperimentale miranti a sostenere le basi del progetto comune.

In questo quadro, essa conta di lanciare, durante il 1991, una serie di attività concernenti la dimostrazione dell'applicazione del vettore idrogeno a differenti apparecchi, equipaggiamenti o installazioni suscettibili di costituire dei mercati specifici per questo vettore.

La partecipazione a queste ricerche è aperta a tutte le industrie o organizzazioni della Comunità e sarà attuata mediante contratti di ricerca per i quali l'apporto finanziario della Commissione sarà del 50 % del costo totale della ricerca e, nel caso di istituzioni universitarie, al 100 % del costo marginale della ricerca (il costo del personale accademico è escluso).

Le attività considerate hanno per oggetto la gestione o l'esecuzione di operazioni di dimostrazione o di progetti tecnologici pilota per quanto riguarda:

- lo sfruttamento di veicoli a idrogeno in diverse città europee;
- la possibile utilizzazione per la propulsione aerea;
- l'utilizzazione dell'idrogeno per l'elaborazione dell'acciaio;
- la produzione combinata elettricità/calore/acqua potabile;

— lo studio su grande scala delle tecniche avanzate per lo stoccaggio dell'idrogeno.

Lo sviluppo finanziario globale che la Commissione prevede di attribuire alle attività sopra menzionate è di 7,8 milioni di ecu.

La procedura che la Commissione ha intenzione di applicare per l'attuazione di queste attività è la seguente:

- identificazione, attraverso il presente invito a partecipare, delle industrie e delle organizzazioni interessate;
- selezione delle industrie ed organizzazioni da consultare ulteriormente sulla base delle loro conoscenze, «know-how» ed esperienza nei campi per i quali esse intendano concorrere;
- lancio presso queste industrie ed organizzazioni di un avviso di gara formale basato su un programma dettagliato di attività per ciascuno dei temi menzionati;
- selezione dei contraenti.

Le organizzazioni che desiderino partecipare ad una o più attività proposte sono invitate a dichiarare per iscritto il loro interesse (per telex o telefax se possibile) all'indirizzo riportato qui di seguito. Esse dovranno specificare chiaramente il (i) campo (i) di interesse.

La data limite fissata per rispondere al presente invito a partecipare è il 12 marzo 1991.

La corrispondenza dovrà essere spedita al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Istituto d'ingegneria dei sistemi e dell'informatica
Divisione d'ingegneria dei sistemi e affidabilità
All'attenzione del sig. J. Gretz,
Edificio 32 A — TP 321,
Centro comune di ricerca,
I-21020 Ispra (Varese),
Telex: 380042/380058 EURI,
Telefax: (39-332) 78 93 94.

Processore ausiliario per applicazioni numericamente intensive nel sistema di processamento dati del gruppo microonde

Procedura ristretta

(91/C 44/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, all'attenzione del sig. R. G. Crandon, TP 441, I-21020 Ispra (Varese) Italia. Telefono: (39-332) 78 91 11. Telex: 38 00 42 EUR I, 38 00 58 EUR I, 32 48 80 EUR I.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Procedura ristretta.
3. a) **Luogo di esecuzione:** Vedi punto 1.
 - b) Il sistema di processamento dati del gruppo microonde (MWTDPDS) consiste in una rete di risorse di calcolo e di periferiche; le risorse di calcolo sono prevalentemente stazioni di lavoro SUN Sparc. Si rende necessario aggiungere al sistema esistente un processore ausiliario, che sarà strettamente connesso ad una macchina server, per affrontare applicazioni numericamente intensive, come il processamento di dati rozzi SAR (Synthetic Aperture Radar), il processamento di dati multisensore e l'interpretazione automatica.

Si chiede la fornitura, l'installazione e la manutenzione di detto processore; le specifiche tecniche saranno fornite in dettaglio nella richiesta di offerta.
- c), d)
4. Da accordarsi.
- 5.
6. a) **Termine per il ricevimento delle richieste di partecipazione:** 13 marzo 1991.
 - b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
 - c) **Lingua o lingue:** Una qualunque lingua ufficiale della Comunità.
7. **Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 22 marzo 1991.
8. **Condizioni minime:** Sarà specificato nella richiesta di offerta.
9. **Criteri di aggiudicazione:** Sarà specificato nella richiesta di offerta.
- 10.
11. **Data di invio del bando:** 7 febbraio 1991.
12. **Data di ricevimento del bando:** 13 febbraio 1991.

Sottosistema dischi ottici per il sistema di processamento dati del gruppo microonde

Procedura ristretta

(91/C 44/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, all'attenzione R. G. Crandon, TP 441, I-21020 Ispra (Varese), Italia. Telefono: (39-332) 78 91 11. Telex: 38 00 42 EUR I, 38 00 58 EUR I, 32 48 80 EUR I.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Procedura ristretta.
3. a) **Luogo di esecuzione:** Vedi punto 1.
 - b) Il sistema di processamento dati del gruppo microonde (MWTDPDS) consiste in una rete di risorse di calcolo e di periferiche; le risorse di calcolo sono prevalentemente stazioni di lavoro SUN Sparc. Si rende necessario aggiungere al sistema esistente un livello di memoria dati oltre il sottosistema dischi magnetici. La tecnologia di memoria ottica o magneto ottica sembra la più appropriata per questo livello.


Si chiede la fornitura, l'installazione e la manutenzione di questo livello di memoria ottica; le

-
- specifiche tecniche saranno fornite in dettaglio nella richiesta di offerta.
- c), d)
4. Da accordarsi.
- 5.
6. a) **Termine per il ricevimento delle richieste di partecipazione:** 13 marzo 1991.
- b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
- c) **Lingua o lingue:** Una qualunque lingua ufficiale della Comunità.
7. **Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 22 marzo 1991.
8. **Condizioni minime:** Sarà specificato nella richiesta di offerta.
9. **Criteri di aggiudicazione:** Sarà specificato nella richiesta di offerta.
- 10.
11. **Data di invio del bando:** 7 febbraio 1991.
12. **Data di ricevimento del bando:** 13 febbraio 1991.
-



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- IL 1992 E OLTRE**
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

